



[Ev. Logo della
Controparte]

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

L'ENTE PARCO REGIONALE DI BRACCIANO E MARTIGNANO

E

**IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI
DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)**

l'Ente Parco Regionale di Bracciano e Martignano (di seguito indicato come **PARCO**), con sede legale in Bracciano (RM), Via Aurelio Saffi, 4/a 00062 (Codice Fiscale 97195720582) nella persona del Direttore protempore, dott. Daniele Badaloni, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Dott. Gian Luca Calvi che agisce in qualità di Commissario straordinario dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

Premesso che

Il PARCO:

- a livello territoriale, presenta vari siti di interesse inseriti nella Rete Europea Natura 2000 per la conservazione della biodiversità, in particolare Zone

	Speciali di Conservazione (ZSC), ed inoltre è incluso in una Zona di	
	Protezione Speciale (ZPS);	
	- persegue modelli di gestione del territorio basati sulla conservazione e la	
	valorizzazione delle risorse naturali e culturali, che indirizzino lo sviluppo	
	socioeconomico delle popolazioni locali attraverso la promozione e	
	incentivazione delle attività compatibili. Nello specifico il PARCO Regionale	
	Bracciano-Martignano ha tra le proprie finalità la conservazione degli habitat	
	forestali ed in particolare l'Habitat 9210 "Faggeti degli Appennini con <i>Taxus e</i>	
	<i>Ilex</i> " presente nella ZSC IT6010034 "Faggete di Monte Raschio e Oriolo" per	
	la quale è stato individuato con DGR 305/2018 come soggetto affidatario della	
	gestione con finalità, tra le altre, di monitoraggio e attuazione delle misure di	
	conservazione.	
	Il CREA:	
	- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con	
	personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche	
	agricole, alimentari e forestali istituito con Decreto Legislativo in data 29	
	ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23	
	dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo,	
	ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia	
	scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;	
	- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori	
	produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le	
	università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;	
	- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle	
	produzioni e la tutela del consumatore;	

- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi

di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea,

ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali,

pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;

- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale

o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;

- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo

un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale

e della pesca;

- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali ogni

supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle

politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare

- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole, alimentari,

forestali e del turismo, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla

tutela del comparto agro-alimentare;

- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento

dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;

- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate

alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità

dei prodotti nazionali;

- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle

varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che

regolano il settore;

- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di

integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al

	fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;	
	- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;	
	- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo;	
	- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;	
	- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;	
	- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;	
	- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;	
	- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi;	
	- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;	
	- CREA FL è una Struttura del CREA, istituita con Decreto del Commissario Straordinario CREA n. 57 del 6 aprile 2017	

- CREA FL ha le competenze e le conoscenze necessarie per collaborare al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo specificati all'Art.2, ed è interessato a sperimentare ed applicare i risultati fin qui ottenuti collaborando con aziende ed Enti che operano ai fini della valorizzazione del territorio e dell'ambiente, in particolare in ambito forestale.

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;

- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;

- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare

efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

Art. 2 - Finalità

Il CREA e il PARCO con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare un monitoraggio dendroecologico per valutare l'effetto congiunto dei recenti cambiamenti climatici e dell'abbassamento del livello idrometrico del lago di Bracciano sulla faggeta termofila del Monte Raschio a Oriolo Romano, che occupa la maggior parte del SIC IT6010034 ed è classificata come habitat prioritario (9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex) ai fini della direttiva EU Habitat. La sopravvivenza della faggeta di Oriolo Romano, patrimonio mondiale dell'Unesco dal 2017, è infatti legata alle particolari condizioni ambientali e microclimatiche garantite dalla presenza del bacino lacustre.

L'obiettivo è quello di valutare i) l'effetto delle principali variabili idroclimatiche potenzialmente correlate con le dinamiche di crescita delle piante di faggio e ii) la loro capacità di resistenza e resilienza all'aumentare degli eventi siccitosi. Sulla base dei risultati ottenuti, si potrà successivamente, programmare una gestione basata su nuove proposte di interventi selvicolturali che favoriscano la rinnovazione naturale della faggeta, al fine di migliorare la conservazione di un sito ad elevato valore naturalistico.

Art. 3 - Responsabilità

Il responsabile dell'attività per il PARCO sarà il funzionario dell'Ufficio Tecnico

dott. Salvatore Mineo; il responsabile dell'attività per il CREA sarà il Dott. Gianluigi Mazza.

Art. 4 - Attività ed impegni reciproci

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, il CREA si impegna a:

- effettuare un'indagine dendroecologica sulla faggeta, prelevando campioni legnosi (carote incrementali) da un numero significativo di alberi per valutare l'effetto di eventi estremi siccitosi o legati alla criticità di altre variabili idroclimatiche sulle dinamiche di crescita delle piante e la loro capacità di risposta (resistenza e resilienza);
- effettuare un'analisi dendroclimatica per valutare l'influenza del clima sull'accrescimento degli alberi e le sue variazioni nel corso del tempo, in particolare in relazione ai recenti cambiamenti climatici ed alle fluttuazioni del livello idrometrico del lago di Bracciano registrate negli ultimi anni;
- effettuare un monitoraggio della rinnovazione naturale della faggeta;

Il PARCO si impegna a:

- fornire i dati idroclimatici ed eventuale supporto al personale CREA, durante le operazioni in campo, attraverso l'ausilio del personale Vigilanza e/o del personale Tecnico dell'Ente PARCO;
- fornire il supporto tecnico, logistico e operativo per la realizzazione delle aree di monitoraggio della rinnovazione.

Art. 5 - Modalità operative e relazioni

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno

sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.(.....)

Inoltre le parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un *abstract* delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

Art. 6 - Spese e rendicontazione

Al fine di avviare le attività di cui all'Accordo, il PARCO assegna un trasferimento ordinario di fondi destinati all'uopo dalla Regione Lazio, pari ad € 7.000,00 (settemila/00) onnicomprensivi. Il trasferimento avverrà su conto di Tesoreria speciale n. 79347 intestato al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria dietro presentazione di nota di debito.

Tale contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo e delle Convenzioni operative che saranno eventualmente sottoscritte e, quindi, non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi.

La realizzazione di suddetto Accordo non comporta per Il PARCO e per il CREA alcun onere finanziario ne obblighi di altra natura, oltre a quanto sopra previsto. Gli obiettivi di cui sopra rientrano nei compiti istituzionali dei due Enti,

entrambi di diritto pubblico, non economici che, pertanto, non perseguono con detta iniziativa, alcun fine di lucro e che pertanto è giusto che il rapporto per le prestazioni di consulenza e collaborazione da entrambe le parti debba essere a titolo gratuito.

Art. 7 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 8 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 9 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

Art. 10 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di 12 (dodici) mesi.

	Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto	
	ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.	
	L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da	
	comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla	
	stipula di un nuovo accordo.	
	In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.	
	Art. 11 - Trattamento dati personali	
	Le Parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini	
	istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente	
	necessari, unicamente per le finalità ad esso connesse e nell'osservanza delle	
	norme e dei principi di liceità, correttezza e tutela dei diritti degli	
	interessati, fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e nel Reg. (UE) n.	
	679/2016.(GDPR).	
	Art. 12 - Responsabilità	
	Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura	
	dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose	
	dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce,	
	altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente	
	Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso	
	l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.	
	Art. 13 - Diritto di recesso	
	Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o	
	di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a	
	causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere	
	unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di	

almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e il CREA si impegna a restituire al PARCO l'importo delle spese non sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 14 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 15 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 16 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Il presente Accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato B, del DPR n. 642/72.

Letto, confermato e sottoscritto

||

Roma, li.....

per il CREA

per il PARCO

Il Commissario straordinario

Il Direttore

Gian Luca Calvi

Daniele Badaloni